

Dott.ssa Simona Scanu
Revisore Contabile
Commercialista
Via Bach n.1- 07026 OLBIA
Cell.3396475427
Mail: sc.scanu@tiscali.it

COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 8 del 26/11/2025	Parere su proposta di deliberazione inerente l' aggiornamento del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - art. 6, D.L. n. 80/2021 – 2025-2027;
--	---

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

"Art. 19 – Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

Vista la proposta di G.C. n. 251 del 17/11/2025 avente ad oggetto **"Modifica fabbisogno del personale 2025/2027 nell'ambito del PIAO 2025"**;

Premesso che:

-il Comune di Golfo Aranci nell'ambito degli adempimenti preliminari al Bilancio 2025/2027 con deliberazione di giunta comunale n. 243 del 05.12.2025 ha approvato il PIAO nei limiti dei seguenti contenuti:

- fabbisogno del personale;
- piano organizzativo del lavoro agile;
- formazione del personale;

- con successiva deliberazione di giunta comunale n. 15 del 17.02.2025 l'Ente ha integrato il PIAO con gli ulteriori contenuti in materia di anticorruzione, trasparenza, valore pubblico, contesto esterno ed interno (aggiornati al 31.12.2024), piano azioni positive, aggiornando la programmazione del fabbisogno di personale con particolare riferimento all'annualità 2025;

-con successiva deliberazione di giunta comunale n. 221 del 21.10.2025 il PIAO è stato completato nella sezione delle performance ed obiettivi per l'anno 2025;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge

114/2014;

Viste le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Visto il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che intervenendo all'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- modifica il comma 5 stabilendo che sono destinate alle assunzioni le facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

- introduce il comma 5 sexies disponendo che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nel quale si stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Le capacità assunzionali di enti locali e regioni continuano anche per il 2025 e per gli anni successivi ad essere determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità; dal 1° gennaio sono entrate in vigore le disposizioni dell'articolo 33 del DL 34/2019 per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi. Viene formalizzato per tutte le Pa che anche le assunzioni e le cessazioni per mobilità volontaria entrano nelle capacità assunzionali. È inoltre previsto che occorre dar corso alla mobilità volontaria prima dell'indizione di un nuovo concorso. Sono queste le principali novità di cui tenere conto da quest'anno.

Dallo scorso 1° gennaio la legge 207/2024 (**legge di Bilancio 2025**) prevede che si cominci ad applicare due importanti novità.

In primo luogo, gli enti virtuosi (cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'Fcd inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all'interno della soglia.

Sono venuti meno i limiti finora previsti del contenimento di questi aumenti in una soglia percentuale della spesa del 2018 (del 2019 per le Province e le Città metropolitane) o di poter usare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzionali dei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del DL 34/2019. Per gli enti non virtuosi scatta il tetto alle capacità assunzionali del 30% dei risparmi delle cessazioni, il che dovrebbe determinare una progressiva riduzione della spesa per il personale.

Nella determinazione della spesa del personale e, quindi, delle capacità assunzionali si deve tenere conto degli effetti determinati dai rinnovi contrattuali, cioè dell'aumento della spesa del personale e, quindi, con la diminuzione delle capacità assunzionali.

La legge 207/2024 prevede per le amministrazioni territoriali diverse da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, quindi per le unioni, i consorzi, le Ipab, le comunità montane e gli enti regionali, il tetto è fissato nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni.

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.				
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020				
Abitanti	2407	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa - I FASCIA
Anno Corrente	2025	27,60%	31,60%	% €
				56,63% 1.107.262,64 €
Entrate correnti		FCDE	1.012.058,23 €	
Ultimo Rendiconto	11.519.255,80 €	Media - FCDE	11.096.579,38 €	
Penultimo rendiconto	15.129.398,05 €	Rapporto Spesa/Entrate		Spesa massima 2025
Terzultimo rendiconto	9.677.258,98 €	17,62%		3.062.655,91 €
Spesa del personale				
Redditi da lavoro dipendente	Macroaggregato 101		1.843.172,45 €	
Spesa per il Segretario in convenzione	Eventuale spesa trasferita all'ente Capofila			
	Eventuale importo ricevuto		60.000,14 €	
Somministrazione	BDAP U1.03.02.12.001		4.846,68 €	
Quota LSU in carico all'Ente	BDAP U1.03.02.12.002			
Collaborazioni coordinate e a progetto	BDAP U1.03.02.12.003			
Altre forme di lavoro flessibile	BDAP U1.03.02.12.999		167.374,28 €	
Totale spesa del personale		Collocazione ente	10% della capacità (ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 165, della Finanziaria 2025)	
Ultimo rendiconto	1.955.393,27 €	Prima fascia	110.726,26 €	
Capacità assunzionale				
1.107.262,64 €				
Spesa del Personale				
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;				
Entrate Correnti				
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia		
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%		
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%		
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%		
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%		
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%		
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%		
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%		
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%		
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%		
Comuni che si collocano nella seconda fascia				
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.				
Comuni che si collocano nella terza fascia				
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.				

Visto che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le: Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE diparte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999(altre forme di lavoro flessibile);

Visto che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 12/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa (Art.151 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i dati del preconsuntivo 2024 e aggiornato il risultato di amministrazione presunto allegato al Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2025, sono stati approvati la relazione sulla gestione ed il rendiconto 2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 19.08.2025 è stato approvato il PEG 2025;

Vista la necessità dell'Ente, a seguito di cessazioni avvenute durante l'anno, di finanziamenti ricevuti, di procedere a modificare la programmazione del fabbisogno del personale 2025/2027 come segue:

Assunzione programmata	Motivazione	Procedura
Istruttore amministrativo da destinare all'area amministrativa/sociale con rapporto a tempo indeterminato e part time 50% (dal 01.03.2026)	Sostituzione dipendente cessato dal servizio nel medesimo ruolo	Concorso senza previa mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001
Assistente sociale da destinare all'area amministrativa/sociale con rapporto a tempo indeterminato e full time (dal 01.05.2026)	Sostituzione dipendente cessato dal servizio nel medesimo ruolo	Concorso previo utilizzo di graduatorie di altri enti e senza previa mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001
Istruttore tecnico da destinare all'area LLPP con rapporto a tempo indeterminato e full time (dal 01.03.2026)	Sostituzione dipendente cessato dal servizio (per mobilità volontaria) nel medesimo ruolo	Concorso senza previa mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001
Messo Notificatore con rapporto a tempo indeterminato e full time (dal 01.12.2025)	Sostituzione dipendente cessato dal servizio nel medesimo ruolo	Concorso previo utilizzo della graduatoria del Comune di Golfo Aranci, senza previa mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001
Assistente Sociale da destinare all'area amministrativa/sociale con rapporto a tempo determinato e full time (dal 01.12.2025 al 30.04.2026)	Sostituzione dipendente cessato dal servizio nel medesimo ruolo nelle more dell'assunzione di un sostituto a tempo indeterminato	utilizzo di graduatorie di altri Enti
Istruttore amministrativo da destinare all'area amministrativa/sociale con rapporto a tempo determinato e part time 50% (dal 01.12.2025 al 28.02.2026)	Sostituzione dipendente cessato dal servizio nel medesimo ruolo nelle more dell'assunzione di un sostituto a tempo indeterminato	Tramite agenzia interinale
Rete dei Servizi di facilitazione digitale – istruttore a tempo pieno e determinato (dal 01.12.2025 fino ad esaurimento)	Finanziamento RAS al 100% della spesa per la rete di facilitatori digitali	Tramite agenzia interinale

risorse finanziate, con minimo 12 mesi)		
Istruttore Polizia Locale a tempo pieno e determinato (dal 01.06.2026 al 30.09.2026)	Maggiori compiti istituzionali nel periodo estivo	Concorso previo utilizzo di graduatorie di altri Enti
Istruttore Polizia Locale a tempo pieno e determinato (dal 01.06.2027 al 30.09.2027)	Maggiori compiti istituzionali nel periodo estivo	Concorso previo utilizzo di graduatorie di altri Enti

Visti:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;
- il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";

Rilevato che:

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai **"Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del

presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:
- **SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE;**
- **SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;**
- a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico;
- b. Sottosezione di programmazione Performance;
- c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza;
- **SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO;**
- a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa;
- b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile;
- c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- **SEZIONE 4 – MONITORAGGIO.**

Il PIAO si dovrà poi approvare ogni anno entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.

Visto che il settore finanziario quantifica le previsioni di spesa di personale, per gli anni 2025/2027 al di sotto delle spese del triennio 2011/2013 ed il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020;

COMUNE DI GOLFO ARANCI (SS)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (art. 6, d.lgs. 165/2001 e DPCM 08/05/2018) - PERIODO 2025 - 2027

VOCI CHE CONCORRONO ALLA SPESA DI PERSONALE	Dotazione di spesa potenziale		
	2025	2026	2027
Personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato (PT/FT)	1.067.319,80	992.433,99	1.027.337,93
Segretario comunale	109.235,95	110.041,28	110.041,28
Spesa personale Unione dei Comuni Riviera di Gallura	0,00	0,00	0,00
Oneri derivanti da espansione da PT a FT	17.236,41	17.236,41	17.236,41
Oneri derivanti da rientro di personale assegnato/trasferito ad altri enti	0,00	0,00	0,00
Personale in servizio con forme flessibili di lavoro e comandi in entrata	33.872,61	33.872,61	33.872,61
Oneri di personale per funzioni trasferite/delegate/associate/in convenzione	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di personale a TI previste dal nuovo PTFP	17.501,81	130.323,16	151.102,79
Assunzioni di personale con forme flessibili previste dal nuovo PTFP	28.486,87	66.243,73	20.108,08
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PTFP (A.1)	1.273.653,45	1.350.151,17	1.359.699,10
Spesa per posizioni organizzative a carico del bilancio	82.634,38	82.634,38	82.634,38
Indennità di risultato segretario+oneri+ risultato PO+oneri	40.724,03	40.724,03	40.724,03
Spesa per posizione organizzativa e indennità di risultato ceduta all'Unione dei Comuni	5.159,70	5.159,70	5.159,70
Fondo risorse decentrate + oneri riflessi personale non dirigente (escluse PEO/comparto)	86.139,23	86.139,23	86.139,23
Straordinario + oneri riflessi	5.312,20	5.312,20	5.312,20
Straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni + oneri riflessi	4.550,00	4.550,00	8.973,04
Premio INAIL	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese per la formazione	21.100,00	31.500,00	31.500,00
Spese per missioni	3.950,00	4.450,00	4.450,00
Buoni pasto	10.000,00	11.500,00	12.500,00
Assegno nucleo familiare	0,00	0,00	0,00
Spese per la previdenza complementare forze di P.M. + progetti finanziati con i proventi del CDS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Diritti di rogito/incentivi tecnici	28.136,02	51.270,31	51.270,31
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento	5.257,50	0,00	0,00
finanziate dall'ISTAT e Contributo ANPR			
Incentivi ufficio tributi	99.097,56	26.460,00	26.460,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A)	1.687.714,07	1.721.851,02	1.736.821,99

COMPONENTI ESCLUSE/NON RILEVANTI	importo		
	2025	2026	2027
Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	29.595,45	29.595,45	29.595,45
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportano aggravio per il bilancio dell'ente	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse effettivamente assegnate	0,00	0,00	0,00
Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.	11.083,54	10.918,50	10.918,50
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00
Spese per nuove assunzioni art. 7, comma 1 DPCM 17/03/2020	155.086,21	190.457,47	243.418,54
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali CCNL 21/05/2018	134.018,55	140.099,84	149.139,41
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PTFP ESCLUSE DAI LIMITI (B.1)	329.783,75	371.071,26	433.071,91
Rimborsi in entrata di personale da parte di altre amministrazioni	60.000,14	60.522,71	60.522,71
Rimborsi in entrata di personale (Fondo Coesione) da U.E. e dipartimento	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata di personale RAS - Facilitatore digitale	3.231,12	38.773,39	8.219,50
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso del Ministero dell'interno	4.550,00	4.550,00	8.973,04
Diritti di rogito/incentivi tecnici	28.136,02	51.270,31	51.270,31
Spese per la formazione	21.100,00	31.500,00	31.500,00
Spese per missioni	3.950,00	4.450,00	4.450,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento	5.257,50	0,00	0,00
finanziate dall'ISTAT			
Incentivi ufficio tributi	99.097,56	26.460,00	26.460,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)	555.106,10	588.597,66	624.467,46
Oneri derivanti da espansione da PT a FT	17.236,41	17.236,41	17.236,41
Oneri derivanti da rientro di personale assegnato/trasferito ad altri enti	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI NON RILEVANTI (C)	17.236,41	17.236,41	17.236,41
SPESA DI PERSONALE SOGGETTA A LIMITI (D=A-B-C)	1.132.607,98	1.133.253,36	1.112.354,53
RISORSE FINANZIARIE NETTE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PTFP (E=A.1-B.1)	943.869,70	979.079,92	926.627,19
LIMITE DI SPESA DI PERSONALE (comma 557, legge 296/2006) (F)	1.194.356,68	1.194.356,68	1.194.356,68
MARGINE DI RISPETTO LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE (F-D) - Margine per aumento FONDO	61.748,70	61.103,31	82.002,15
COERENZA DEL PTFP CON I LIMITI DI SPESA (F-E)	250.486,98	215.276,76	267.729,49

LIMITE SPESE A TEMPO DETERMINATO € 79.388,24

	Periodo	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Assistente Sociale	13/03/2025 - 9/12/2025	9.262,98	0,00	0,00
Istruttore del settore informazione per i rapporti con i media	25/07/2024 - 8/06/2029	33.872,61	33.872,61	33.872,61
1 Vigile	26/06/2025-19/10/2025	11.083,54	0,00	0,00
1 Vigile	01/06/2026-30/09/2026	0,00	11.888,59	0,00
1 Vigile	01/06/2027-30/09/2027	0,00	0,00	11.888,59
Istruttore tecnico geometra	17/03/2025-9/04/2025	206,02	0,00	0,00
Assistente Sociale	1/12/2025-30/04/2026	3.087,66	12.350,64	0,00
Facilitatore digitale	1/12/2025-30/11/2026	3.231,12	38.773,39	8.219,50
Spesa Unione Tempo Determinato (ognuno dei 4 Comuni da Statuto si carica 1/4 della spesa del personale dell'Unione)	01/01/2025 - 31/12/2027	22.518,55	25.277,33	25.277,33
Istr. Amministrativo 50%	1/12/2025-28/02/2026	1.615,56	3.231,12	
Deroga spesa a tempo determinato per servizio essenziale assistente sociale periodo 1/11/2025 - 30/04/2026 UTILIZZATA PARZIALMENTE		-2.258,68	-7.232,04	
Detrazione spesa facilitatore digitale finanziata e a carico della RAS		-3.231,12	-38.773,39	-8.219,50
TOTALE		79.388,24 €	79.388,24 €	71.038,52 €
SPAZI A TEMPO DETERMINATO		0,00 €	0,00 €	8.349,72 €

Rilevato che:

- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
 - che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a €. 79.388,24 per gli enti in regola con il vincolo del comma 557 della legge 296/2006 (per gli enti non in regola il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Per gli anni 2025/2027 non è prevista alcuna spesa;
 - che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione prevista per il triennio 2025/2027 rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad €. 1.194.356,68, rispettando quanto disposto dal principio di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

- di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- di provvedere alla trasmissione del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

accerta

che quanto previsto nella Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale rispetta:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 17/11/2025 avente ad oggetto "Modifica fabbisogno del personale 2025/2027 nell'ambito del PIAO 2025",

ed assevera

il mantenimento alla data odierna, dell'equilibrio pluriennale per gli anni 2025/2027 a seguito dell'adozione del nuovo Piano del fabbisogno di personale 2025/2027 di cui alla proposta esaminata.

Le spese di personale derivanti dalla presente programmazione trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027 e sono coerenti con l'obiettivo di assicurare il permanere degli equilibri pluriennali di bilancio prescritti dalla normativa;

Si raccomanda:

- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art. 50 del CCNL del 21/05/18.

- che nel corso dell'attuazione del piano nella Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore ricorda che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

**L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Simona Scanu**